



COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

Strada Ciriè, 3 10070 (TO)
Cod. Fisc. 83003210016 Tel. 011/9210193 – Fax 011/9222542
e-mail: comune@comune.sancarlocanavese.to.it
Area Amministrativa

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI**

DURATA ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 12/05/2021

I N D I C E:

ART. 1 - Oggetto e finalità del servizio

ART. 2 - Durata e decorrenza dell'appalto

ART. 3 - Valore stimato dell'appalto e prezzo unitario posto a base d'asta

ART. 4 - Livelli di prestazione del servizio

ART. 5 - Specifiche sullo svolgimento del servizio - caratteristiche e destinatari

ART. 6 - Luoghi di esecuzione del servizio

ART. 7 - Requisiti del personale

ART. 8 - Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

ART. 9 - Specifiche sullo svolgimento del servizio - prestazioni

ART. 10 - Articolazione oraria del servizio

ART. 11 - Svolgimento del servizio - rapporti tra l'appaltatore e le Direzioni Scolastiche

ART. 12 - Modalità esecuzione del servizio ed oneri dell'appaltatore

ART. 13 - Obblighi dell'appaltatore

ART. 14 - Oneri per la sicurezza da interferenze

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 15 - Modalità di affidamento

ART. 16 - Soggetti ammessi alla gara

ART. 17 - Requisiti per la partecipazione alla gara

ART. 18 - Indicazioni ulteriori per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

ART. 19 - Indicazioni ulteriori per i consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili

ART. 20 - Patto di integrità

ART. 21 - Offerta

ART. 22 - Parametri di valutazione delle offerte

ART. 23 - Offerta tecnica

ART. 24 - Deposito cauzionale provvisorio

ART. 25 - Deposito cauzionale definitivo

ART. 26 - Subappalto

ART. 27 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

ART. 28 – Copertura assicurativa

ART. 29 – Stipulazione del contratto

ART. 30 – Validità della graduatoria

ART. 31 – Invariabilità del corrispettivo

ART. 32 – Revisione prezzo

ART. 33 – Pagamenti

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 34 - Responsabilità

ART. 35 – Esecuzione in danno

ART. 36 – Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto dell'appalto: penalità

ART. 37 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

ART. 38 – Fallimento dell'appaltatore

ART. 39 – Efficacia del contratto

ART. 40 – Esecuzione del contratto

ART. 41 – Vigilanza sul servizio

ART. 42 – Cessione o affitto d'azienda o del contratto

ART. 43 – Cessione del credito

ART. 44 – Variazioni dell'importo complessivo del servizio

ART. 45 – Cambi di gestione

ART. 46 – Trattamento dati nell'esecuzione del contratto

ART. 47 – Foro competente

ART. 48 – Norme di rinvio

ART. 49 – Spese

ALLEGATO "A" PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ART. 1 – Oggetto e finalità del servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili in osservanza della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 e, nella fattispecie, in esecuzione dell'art. 13, 3° comma della Legge 104 del 05/02/1992, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali assicurando attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati
2. Il servizio di sostegno scolastico mira ad affrontare situazioni di disabilità di alunni residenti nel Comune di San Carlo Canavese e frequentanti le scuole dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado che si trovino in una condizione di disabilità e che necessitano, per garantire l'integrazione scolastica, dell'affiancamento di assistenti educativi per un numero determinato di ore durante la frequenza scolastica degli alunni.
3. L'assistenza scolastica consiste nell'assegnare un operatore qualificato all'alunno disabile, per un dato tempo (normalmente coincidente con tutto l'anno scolastico) presso l'istituto scolastico frequentato e per un dato numero di ore settimanali che saranno indicate all'inizio di ciascun anno scolastico
4. Scopo del servizio è offrire ai minori diversamente abili, un servizio di sostegno socio - educativo che miri alla socializzazione con l'ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista ed accrescimento dell'autonomia personale, all'integrazione in tutte le diverse attività scolastiche e a favorire l'inserimento sociale.

ART. 2 - Durata e decorrenza dell'appalto

1. L'appalto ha la durata di due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 con scadenza al 30 giugno 2023.
2. La data di effettivo inizio per ciascun anno scolastico sarà comunicata dal Comune in forma scritta all'appaltatore.
3. Le date di inizio e fine servizio sono di norma quelle fissate dal calendario scolastico regionale per ciascun anno scolastico, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni di forza maggiore (sospensioni per scioperi, eventi naturali, ecc.).
4. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta o preavviso.
5. Alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'impresa aggiudicataria si obbliga a proseguire le prestazioni per un massimo di sei mesi, agli stessi, o più favorevoli, prezzi patti e condizioni e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti, al fine di garantire continuità del servizio in oggetto e non creare disagi agli utenti.
6. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.
7. E' vietato il rinnovo tacito del contratto di affidamento.

ART. 3 – Valore stimato dell'appalto e prezzo unitario posto a base d'asta

1. Il valore contrattuale sarà determinato in base all'importo offerto in sede di gara.

2. Il corrispettivo orario (IVA esclusa) posto a base di gara per la prestazione è determinato in € 21,00, tenuto conto del costo del lavoro dei contratti collettivi nazionali del settore di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.
3. Il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio indicato nel presente capitolato, fatta eccezione per l'IVA.
4. Il monte ore complessivo presunto dell'appalto è di n. 6720 ore, così determinate:

Alunni n.	Monte ore settimanale	Settimane per anno scolastico	Monte ore annuo	Monte ore complessivo dell'appalto
7	84	40	3360	6720

5. L'importo complessivo dell'appalto, relativo agli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 è determinato in presunti € **141.120,00** (I.V.A. 5% esclusa), ed è stato calcolato ad un costo orario di € 21,00 (I.V.A. esclusa), per un totale di n. **6720 ore presunte** di servizio per il periodo di riferimento relativo ai due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, così calcolato:

MONTE ORE ANNUO	IMPORTO ORARIO IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO IVA ESCLUSA (due anni scolastici)
3360	21,00	70.560,00	141.120,00

6. La quantità di ore indicate nel presente articolo ha puro valore indicativo e non vincola il Comune a dare corso a un numero di prestazioni predefinito corrispondente al monte ore indicato. Il comune pertanto garantirà e contabilizzerà ai fini della liquidazione del corrispettivo mensile, solo le ore effettivamente svolte.
7. L'importo complessivo dell'appalto sarà suddiviso ed imputato sugli anni finanziari di riferimento.
8. Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio, stanziati nei competenti esercizi finanziari.
9. Il monte ore complessivo presunto annuo, formalizzato con specifico atto della Giunta Comunale, sarà suddiviso fra i diversi alunni disabili dal Dirigente scolastico all'inizio di ogni anno scolastico sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Educativo Individuale di ciascun alunno.
10. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
11. In relazione alle caratteristiche del servizio, non sono stati previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza tali da rendere necessaria la stesura del DUVRI.
12. L'offerta dovrà essere formulata indicando un costo orario inferiore al prezzo a base d'asta. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, né con una percentuale di ribasso pari a 0% (zero per cento)
13. Il corrispettivo per il servizio risultante all'atto dell'aggiudicazione, si intende accettato dall'appaltatore ed è quindi invariabile per tutta la durata del servizio.

14. L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi, adeguamenti o indennità speciali di nessun genere, anche in caso di riscontrate difficoltà di esecuzione dei servizi.
15. In relazione a tutti gli oneri ed obblighi imposti dal presente capitolato, si intende che l'appaltatore debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo di aggiudicazione del servizio, comprese le spese per la stipulazione del contratto, senza diritto di rivalsa. Detto prezzo si intende accettato dall'appaltatore a suo rischio e pericolo poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli e accertamenti, tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili relative all'ordinario esercizio del servizio.
16. L'appaltatore non potrà quindi pretendere sovrapprezzi o indennità di nessun genere anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio.

ART. 4 – Livelli di prestazione del servizio

1. L'appaltatore dovrà assicurare nell'espletamento dell'appalto affidato, livelli di prestazioni e di servizi conformi alle norme vigenti in materia e al presente capitolato speciale d'appalto.
2. Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché dalla normativa specifica di settore in materia di assistenza agli alunni diversamente abili.
3. Nessuna variazione potrà essere apportata al servizio dall'Appaltatore senza assenso del Comune.
4. Eventuali modifiche inerenti al servizio non potranno essere concordate dall'Appaltatore né con i genitori né con gli operatori scolastici, ma esclusivamente con il competente Servizio Comunale.

ART. 5 – Specifiche sullo svolgimento del servizio - caratteristiche e destinatari

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale può senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.
3. Il servizio in oggetto dovrà essere improntato alle seguenti caratteristiche:
 - a) Consentire una positiva fruizione dell'offerta scolastica;
 - b) Promuovere nella scuola l'inserimento e una reale integrazione;
 - c) Migliorare lo sviluppo e il mantenimento delle capacità individuali in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica;
 - d) Favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola e lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente e non docente;
 - e) Accrescere l'autonomia personale;
 - f) Favorire l'inserimento sociale.
4. Il servizio è rivolto ad alunni residenti nel Comune di San Carlo Canavese in situazione di handicap certificato dagli Organi Istituzionali che provvedono a trasmettere i nominativi al Comune e/o tramite delle scuole in base ai P.E.I.
5. Prima dell'avvio dell'anno scolastico il Comune trasmette all'appaltatore l'elenco corredato dalla richiesta di intervento espresso nelle ore necessarie.

6. L'Amministrazione, in relazione a nuove esigenze, ha la facoltà di:
- a) aumentare o ridurre il numero dei minori inseriti nell'elenco nominativo consegnato all'inizio dell'anno scolastico e quindi incrementare o ridurre il relativo numero delle ore assegnate;
 - b) variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo minore

ART. 6 - Luoghi di esecuzione del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto presso le scuole di San Carlo Canavese in orario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale, recepito dall'Istituto Comprensivo di appartenenza.
2. Le scuole dell'obbligo presenti sul territorio comunale sono:
 - ✓ scuola dell'infanzia parrocchiale parificata – Strada Ciriè;
 - ✓ scuola primaria ubicata in Via delle Scuole n. 2;
 - ✓ scuola secondaria di primo grado ubicata in Strada Vauda n. 15.
3. Il servizio dovrà essere reso, previa autorizzazione del Comune e sulla base di motivate esigenze, anche a favore di alunni residenti in San Carlo Canavese frequentanti le scuole dell'obbligo ubicate fuori del territorio comunale, sulla base di motivate esigenze.
4. Se richiesto dal Dirigente Scolastico potrà essere attivato anche un progetto di istruzione domiciliare, previa verifica ed autorizzazione da parte della Giunta Comunale: in caso di impedimento dell'alunno alla frequenza delle lezioni a scuola per periodi di tempo prolungati (più mesi) a fronte di comprovata documentazione medica - previo assenso e parere favorevole del Dirigente Scolastico, l'alunno potrà usufruire delle ore di assistenza scolastica presso il proprio domicilio, anziché in aula, nel rispetto delle medesime condizioni di esecuzione del servizio.
5. Il quadro delle prestazioni del servizio di assistenza agli alunni disabili e le relative localizzazioni saranno definite all'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 7 - Requisiti del personale

1. Il **personale educativo** deve avere un'esperienza almeno annuale di educatore nell'ambito dell'assistenza ai disabili ed essere in possesso del titolo o dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per svolgere il ruolo richiesto dal servizio.
2. Il **coordinatore/responsabile del servizio**, appositamente individuato dall'appaltatore, deve essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento), o laurea specialistica (nuovo ordinamento), o laurea di primo livello (laurea breve) attinente al servizio (*Psicologia o equipollenti - Scienze dell'educazione o equipollente - Pedagogia o equipollente - Scienze della formazione o equipollente - Educatore professionale o equipollente*) e di un'esperienza di almeno due anni nei servizi oggetto dell'appalto. Il responsabile del servizio deve garantire la supervisione del lavoro svolto e presenziare agli incontri con il Responsabile del Servizio del Comune o suo delegato.
3. Il Coordinatore, in generale, dovrà essere sempre reperibile telefonicamente, in orario di servizio. Il Coordinatore dovrà partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica del servizio.
4. Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore si impegna a garantire la continuità educativa per almeno l'intero anno scolastico.
5. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore o quelle previste dal presente capitolato che comporteranno la sostituzione delle risorse

umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

ART. 8 - Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

1. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi ed i relativi curriculum. Tale documentazione dovrà essere costantemente aggiornata anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le sostituzioni.

2. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, l'amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonea a soddisfare le esigenze dell'amministrazione e nel rispetto delle indicazioni del capitolato speciale d'appalto.

3. L'appaltatore garantisce la sostituzione immediata del proprio personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualifica professionale ed esperienza. I titoli di studio del personale richiesti dal presente capitolato dovranno essere posseduti anche dal personale reclutato per le sostituzioni temporanee.

In caso di sostituzione l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Comune e all'istituzione scolastica, fornendo i dati anagrafici ed i titoli di studio e di servizio del personale individuato per la sostituzione. Per il periodo di assenza di una o più unità di personale non sostituite, non è riconosciuto alcun emolumento.

Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate nei periodi di chiusura delle scuole al fine di evitare disservizi e di ridurre l'impatto sull'utenza.

4. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo. Tutto il personale impiegato dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile e dovrà collaborare con i docenti e gli altri operatori che lavorano all'interno delle scuole, ed essere disponibile ed attento verso gli utenti.

5. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 4.

6. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

7. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

8. Nulla è dovuto all'appaltatore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

ART. 9 – Specifiche sullo svolgimento del servizio - prestazioni

1. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire direttamente e con l'impiego di proprio personale qualificato, socio o dipendente, il servizio di assistenza agli alunni disabili.

2. Le modalità delle prestazioni richieste agli assistenti educativi incaricati saranno necessariamente valutate d'intesa con i Dirigenti Scolastici, in quanto devono essere flessibili, il più possibile personalizzate in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali degli alunni e alle indicazioni fornite dai Servizi specialistici di riferimento. E' fatto obbligo all'appaltatore concordare gli interventi con le Dirigenze scolastiche, in quanto si collocano nell'ambito dei progetti educativi delle scuole. E' vincolante il nulla osta da parte del Comune.
3. Il servizio si concretizza nell'affiancamento di un assistente qualificato al singolo alunno destinatario dell'intervento, in orario stabilito e per un numero di ore settimanali funzionali all'attività scolastica. Il compito educativo-assistenziale del servizio implica una programmazione ed un'interazione con le istituzioni scolastiche, i docenti, la classe e la famiglia. L'assistente opererà tenendo conto anche del contesto sociale e dell'ambiente esterno, per far crescere l'autonomia dell'alunno e la sua interazione con gli altri e l'ambiente che lo circonda.
4. Il Coordinatore della ditta appaltatrice:
 - sarà responsabile della idonea gestione del servizio in appalto verso il Comune in applicazione del Capitolato e avrà l'obbligo di riferire periodicamente all'Amministrazione Comunale in merito all'andamento dell'intervento;
 - sarà il referente dell'operato degli assistenti nei confronti dei Dirigenti Scolastici;
 - dovrà presentare entro il termine di ogni anno scolastico una relazione dettagliata nella quale vengono illustrati gli obiettivi raggiunti sia rispetto all'andamento generale del servizio che rispetto ai singoli progetti individuati proposti in sede di gara.
 - Seleziona il personale secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);
 - Svolge l'attività di coordinamento e supervisione del personale, organizza iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi;
 - È tenuto all'osservanza del Regolamento UE 2016/679. Gli operatori dell'impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati autorizzati al trattamento dei dati personali e particolari in possesso del Comune e trasmessi, nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.
8. Gli assistenti educativi saranno tenuti, in osservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile della ditta appaltatrice, a:
 - collaborare in sinergia con i docenti di classe, alla stesura di un piano di lavoro all'interno del PEI per l'alunno diversamente abile;
 - agire in momenti non separati rispetto a quelli del personale docente e del gruppo di classe;
 - assumere le conoscenze necessarie sull'alunno diversamente abile in modo da acquisire ulteriori elementi sulla sua personalità;
 - salvaguardare la cura e l'igiene personale degli alunni in situazione di handicap;
 - garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno diversamente abile;
 - interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliare, educatori, etc.) e con il personale dei servizi del territorio;
 - proporre quanto si ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno nell'ambito del percorso scolastico.

ART. 10 - Articolazione oraria del servizio

Il servizio dovrà essere:

1. svolto nei giorni feriali nell'arco dell'orario abituale delle lezioni e delle attività scolastiche.
2. espletato secondo la programmazione scolastica della singola scuola ove l'operatore dovrà effettuare l'assistenza.
3. L'intervento degli operatori si attua, di norma, all'interno delle strutture scolastiche frequentate dagli alunni.
Gli alunni assistiti sono in carico a tutti gli effetti agli insegnanti titolari delle classi i quali sono responsabili del progetto educativo e didattico.
Gli assistenti educativi, non devono assolutamente sostituire i docenti statali assenti dal servizio.
4. Il piano di programmazione degli orari sarà definito all'avvio del servizio.
5. E' dovere della ditta appaltatrice usare gli spazi a disposizione con cura e diligenza evitando attentamente di produrre danno alle strutture o agli arredi e mantenendo ordine e pulizia.
6. L'educatore, eventualmente in servizio durante il tempo mensa, è autorizzato ad usufruire del pasto erogato presso la scuola con costo a carico della ditta appaltatrice.
7. L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo degli assistenti che intendono usufruire del servizio mensa all'Ufficio Scuola del Comune.
8. In caso di assenza non preannunciata dall'utente, viene riconosciuta all'assistente la retribuzione della prima giornata. In questo caso l'educatore sarà impegnato presso la struttura scolastica a supporto di altre situazioni di disabilità e/o collaborazione con i docenti del servizio, limitatamente alle previste per l'alunno assente nella giornata. Tale condizione dovrà risultare da apposita comunicazione da inviare al Comune da parte del Coordinatore del servizio.
In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, l'intervento si intenderà concluso, per le ore relative al singolo intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo. In questo caso il Comune, sentiti i dirigenti scolastici, si riserva comunque di spostare l'intervento su altro minore che ne abbia necessità.

ART. 11 - Svolgimento del servizio –

1. Ai fini di una gestione maggiormente rispondente agli assetti organizzativi diversificati secondo l'ordine e il grado delle Istituzioni Scolastiche, l'appaltatore dovrà assicurare il servizio attenendosi alle seguenti disposizioni:
 - 1.1 La gestione del servizio di assistenza viene ripartita ad ore di 60 minuti.
 - 1.2 Gli assistenti operano con funzione di supporto educativo, si raccordano con i docenti statali che hanno la titolarità della funzione didattica, dipendono funzionalmente dai Dirigenti Scolastici.
 - 1.3 Annualmente i Dirigenti Scolastici concordano con il Comune la distribuzione degli interventi (numero di ore assegnate ad ogni alunno).
 - a) La ditta appaltatrice assegnerà ai casi specifici i singoli assistenti, previa autorizzazione del Comune.
 - b) non potranno superare per nessun motivo il tetto massimo annuale delle ore assegnate ad ogni singolo alunno, in quanto il numero delle ore è vincolato all'impegno finanziario dell'appalto. In caso di situazioni di contingenza non prevedibili, a carattere straordinario, i Dirigenti potranno essere autorizzati a gestire,

con gli assistenti della ditta appaltatrice, emergenze che dovranno essere obbligatoriamente documentate all'ente.

1.4 L'assegnazione dell'assistente è individuale e *ad personam*, essendo prioritaria la continuità educativa. E' vietato l'eventuale utilizzo o spostamento per altri alunni non inseriti nell'elenco degli allievi aventi titolo all'assistenza comunale. Detto elenco potrà subire variazioni in corso d'anno, su indicazione dei Dirigenti Scolastici e previa autorizzazione del Comune.

1.5 Le ore di assistenza indicate nel Capitolato dovranno essere fruite in ambito scolastico, tenendo conto della seguente suddivisione:

A) Assistenza scolastica a scuola (ore frontali)

a1) Le ore sono riferite all'assistenza effettivamente svolta con l'alunno durante le lezioni scolastiche e tali ore dovranno essere inserite nella fattura mensile;

a2) Sono pertanto escluse le ore destinate alla formazione, aggiornamento del personale che sono a totale carico della ditta appaltatrice;

a3) In caso di assenza dell'alunno da scuola per un periodo superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno.

a4) La scuola comunicherà tempestivamente al Coordinatore la durata del periodo di assenza dell'alunno ed il Coordinatore dovrà fornire tale indicazione anche al Comune.

a5) l'appaltatore deve provvedere autonomamente agli spostamenti degli assistenti da un utente all'altro.

B) Ore di riunione

b1) La ditta appaltatrice dovrà mensilmente rendicontare al Comune le ore dedicate alle riunioni con i Dirigenti scolastici, che dovranno essere attinte dalle ore frontali residue;

b2) Le ore di riunione, ai fini della liquidazione, saranno conteggiate insieme alle ore frontali nelle fatture mensili. Dette ore dovranno essere comprovate mediante sottoscrizione del Coordinatore che si assume le responsabilità, anche contabili, al riguardo. Sono escluse le ore per la formazione del personale che sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria

C) Viaggi di istruzione

c1) Il piano gite e il quadro presunto delle ore di assistenza dovrà essere trasmesso al Servizio Comunale in tempo utile per garantire la partecipazione dell'alunno alle uscite, con modalità da concordare preventivamente.

Non è consentita la partecipazione da parte del personale della ditta aggiudicataria ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

ART. 12 –Esecuzione del servizio ed oneri dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna a:

- Individuare tutti gli operatori ed il Coordinatore del servizio, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 9.
- Presentare al Comune, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato (educatori e coordinatore), con i rispettivi curricula, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail del coordinatore.
- Garantire la disponibilità di operatori in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento quantitativo e qualitativo del servizio richiesto;
- Indicare indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail di una sede operativa, sempre attivi, ai quali fare riferimento e inviare le comunicazioni scritte ed i recapiti del coordinatore del servizio.
- Garantire l'inizio del servizio dalla data che verrà richiesta anche in pendenza di formale stipulazione del contratto.

- Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale impiegato; la ditta dovrà provvedere, prima del perfezionamento del contratto, alla stipulazione di apposita assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio di San Carlo Canavese e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali di assicurazione dovranno essere di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, per persona, animali e per danni a cose. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'appaltatore, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati; la ditta è tenuta a comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente capitolato.
- Assumere l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune.
- Applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. del settore.
- Applicare, per quanto di competenza, le norme del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.
- Assumere il rischio d'impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile.
- Assumere la responsabilità solidale per danno causato a minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
- Garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educativa nei confronti degli alunni assistiti, per l'intera durata dell'appalto.
- Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto.
- Provvedere all'immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato;
- Provvedere alla sostituzione del Coordinatore e degli educatori, su semplice richiesta del Comune, quanto questo non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio, in base a valutazione motivata.
- Vigilare sul buon andamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi e garantire il rispetto degli orari indicati e delle clausole contenute nel presente capitolato.
- Presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle leggi sulla prevenzione e assicurazione infortuni, malattie professionali, invalidità e vecchiaia, sicurezza sul lavoro, ed altre disposizioni di legge che potranno intervenire in corso d'appalto, per la tutela dei lavoratori.

ART. 13 - Obblighi dell'appaltatore

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro:

1. Nell'esecuzione del servizio, aggiudicatario si obbliga a rispettare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli addetti del

settore, nonché le norme contenute negli accordi integrativi locali in vigore nel tempo de nelle località in cui si svolge il servizio.

2. L'aggiudicatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che venga successivamente stipulato. L'obbligo si estende anche al rispetto della normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti
3. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma 3 vincolano l'appaltatore, anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile

Sicurezza sul lavoro:

1. L'appaltatore è tenuto al pieno e completo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. adeguandosi inoltre alle eventuali norme integrative e/o sostitutive che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell'appalto.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata copertura assicurativa del personale impiegato ed all'istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L'appaltatore si obbliga, a coordinarsi ed a cooperare con le Dirigenze scolastiche e se necessario con l'amministrazione committente, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
4. L'appaltatore dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontari, invalidità, vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire nel corso dell'esercizio per la tutela fisica e della salute dei lavoratori.
5. Ha l'obbligo di dimostrare:
 - di aver provveduto a quanto sopra, qualora richiesto dall'amministrazione, con la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi sopra elencati.
 - di aver adottato tutte le precauzioni ed attivato tutte le procedure atte a prevenire infortuni e ad aver assolto tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità del personale addetto al servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale, anche rispetto a terzi.
6. L'appaltatore dovrà comunque tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa dei lavoratori ed ordine al servizio in argomento, atteso che l'Amministrazione Comunale di San Carlo Canavese deve intendersi a tutti gli effetti, estranea al rapporto di lavoro che intercorre tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti.

Rispetto della normativa

1. L'appaltatore avrà l'onere di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività e dovrà garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti: esso si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le norme infortunistiche di legge esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
2. L'appaltatore si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con la Dirigenza Scolastica e se necessario con l'Amministrazione committente, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

ART. 14 - Oneri per la sicurezza da interferenze

1. Tenuto conto di quanto indicato nel presente capitolato e della specificità del servizio in appalto, i costi per la sicurezza e le misure da adottare per eliminare i rischi da interferenze sono essenzialmente di carattere organizzativo, di coordinamento ed informazione del personale, pertanto sono da ritenersi pari a zero i costi della sicurezza legati a tali adempimenti.
2. Ai fini della ricognizione dei rischi da interferenze relativi alla tipologia della prestazione in appalto si fa espresso rimando al D.U.V.R.I. standard predisposto dalle Dirigenze Scolastiche competenti.
3. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto, l'appaltatore si obbliga a redigere eventualmente un D.U.V.R.I. in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.
4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 15 - Modalità di affidamento

1. Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta secondo le modalità previste dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, del citato Codice degli appalti.
2. Le offerte tecniche ed economiche saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione, nominata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che le esaminerà valutando gli elementi e fattori di ponderazione indicati nell'allegato "A" al presente Capitolato.
3. La Commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 1 e 3, del Codice. Qualora una o più offerte appaiano anormalmente basse, il Comune richiederà all'offerente di produrre eventuali documenti giustificativi, procedendo ai sensi dell'articolo 97 comma 5 del Codice.
4. Il Comune si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida dalla Commissione Giudicatrice.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 comma 12 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6. L'appalto in oggetto è da considerarsi unitario e, pertanto, saranno ritenute inammissibili offerte frazionate, riferite cioè a parte dei servizi elencati nel presente capitolato.

ART. 16 - Soggetti ammessi alla gara

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

ART. 17 - Requisiti per la partecipazione alla gara

1. Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 REQUISITI GENERALI: sono ammesse alla gara per l'affidamento del servizio in argomento, le ditte che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 80/2016 e s.m.i.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

1.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 c. 1. Lett. a)

a) iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;

b) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se tenute.

1.3 REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 c. 1 lett. b)

a) **Fatturato minimo annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 141.120,00, IVA esclusa; tale requisito è richiesto poiché la soglia di riferimento è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto e tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

b) fatturato specifico globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per servizi analoghi a quelli del presente appalto, non inferiori a € 141.120,00

1.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto. Dovrà pertanto produrre l'elenco dei servizi analoghi svolti per enti pubblici nell'ultimo triennio. Il valore dei servizi svolti per enti pubblici non deve essere inferiore all'importo complessivo del presente appalto fissato in € 141.120,00

In caso di RTI o di Consorzi i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale devono essere posseduti dal RTI o dai consorzi nel loro insieme.

ART. 18 - Indicazioni ulteriori per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in

quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3. Il requisito relativo al **fatturato minimo annuo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

4. Il requisito di idoneità professionale (Servizi analoghi) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

ART. 19 - Indicazioni ulteriori per i Consorzi di Cooperative, imprese artigiane e Consorzi stabili

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

ART. 20 - Patto di integrità

1. Il Comune di San Carlo Canavese ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 21/11/2018, il patto di integrità di cui all'articolo 17 della legge n. 190/2012. Il patto viene inserito tra i documenti che i concorrenti devono presentare contestualmente all'offerta e deve essere sottoscritto in ogni pagina e in calce. La mancata presentazione del patto debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione della gara.

ART. - 21 Offerta

1. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.

2. Con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune.

3. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intenderanno accettate, da parte delle ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei restanti atti di gara.

ART. 22 - Parametri di valutazione delle offerte

1. Ai fini dell'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 (cento) punti, suddivisi tra i parametri di valutazione riportati nell'allegato "A" al presente capitolato.

2. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto corrispettivo orario posto a base di gara.

3. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio.

4. In caso di parità sarà preferita la ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica denominata: **"Progetto tecnico"**.
5. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, da tenersi in apposita seduta pubblica.
6. Le offerte che, a seguito di valutazione del **"Progetto tecnico"**, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 30/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, saranno ESCLUSE DALLA GARA, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

ART. 23 - Offerta tecnica

1. L'offerta tecnica da produrre in sede di gara dovrà comprendere, a pena di esclusione, un **"Progetto tecnico"**, costituito da non più di 10 pagine formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 (o analogo) e con interlinea singola, descrivendo nel dettaglio tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione; detti elementi corrispondono ai parametri di valutazione riportati nell'allegato **"A"** al presente capitolato.
2. Il progetto tecnico potrà essere corredato da dépliant o altro materiale tecnico/illustrativo, con modalità non discorsiva, che l'offerente ritenga possa essere utile ai fini della valutazione del progetto. In caso contrario, i testi eccedenti i limiti riportati al comma precedente non saranno tenuti in considerazione.

ART. 24 - Deposito cauzionale provvisorio

1. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.

ART. 25 - Deposito cauzionale definitivo

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è obbligato a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del "Codice" dei Contratti.
2. La cauzione avrà durata pari alla durata del servizio, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.
3. La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
4. Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo lettera raccomandata, e conseguente costituzione in mora dell'Appaltatore.
5. Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dall'Appaltatore entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

ART. 26 - Subappalto

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.

ART. 27 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8.
2. In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile dell'Impresa, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi offerti, con applicazione in ogni caso della detrazione del 10%.

ART. 28 - Copertura assicurativa

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare idonee assicurazioni come sotto meglio specificato:

R.C.T.

- L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita polizza per la responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, presso una primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli assistiti/ alunni;
- La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;
- Tra gli "assicurati" devono espressamente essere compresi, oltre all'appaltatore, il Comune di San Carlo Canavese i suoi amministratori, i prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori;
- La polizza deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c. alla colpa grave degli assicurati;
- La polizza deve risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
 - R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto e che possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa la responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- La polizza deve essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

R.C.O.

- L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e i parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:
 - a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.,

b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e

c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), presso una primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente appalto;

- La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/Parasubordinato.
 - Tra gli "assicurati" devono espressamente essere compresi, oltre all'appaltatore, il Comune di San Carlo Canavese, i suoi amministratori, i prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori;
 - La polizza dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
 - a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
 - alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;La polizza deve essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.
3. I rischi non coperti dalle polizze sopra descritte, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'appaltatore.
4. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, può ottemperare agli obblighi sopra indicati corredando le medesime di appendice dalle quali risultino che i massimali e le garanzie richieste s'intendono prestati per l'appalto in oggetto.
5. Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conforme agli originali ai sensi di legge, dovranno essere consegnate all'Amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza d'intervenuto pagamento dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 29 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

ART. 30 - Validità della graduatoria

1. In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
2. Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo

comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

3. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui il Comune dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dal Comune avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Art. 31 - Invariabilità del corrispettivo

1. Il corrispettivo spettante all'appaltatore è quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.
2. Il prezzo offerto in sede di gara, non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

ART. 32 - Revisione prezzo

1. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quale risulterà dalla determinazione di aggiudicazione definitiva della gara, sarà soggetto a revisione con cadenza annuale (a partire dal secondo anno dell'appalto) tenendo in considerazione l'indice ISTAT denominato FOI.

ART. 33 - Pagamenti

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto delle prestazioni realizzate ed eseguite nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.

2. Il rendiconto deve essere provvisto dei tabulati mensili relativi alla rilevazione delle presenze degli operatori impegnati nel servizio, con attestazione di regolarità da parte delle Dirigenze scolastiche e sottoscrizione del Coordinatore del Servizio.

3. La presentazione del rendiconto, come sopra precisato, è condizione essenziale per il pagamento della fattura.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 come modificata dal D.Lgs. n. 201/2011. Il codice univoco del Comune di San Carlo Canavese: **UF70KZ** (informazione obbligatoria per la fatturazione elettronica) rappresenta l'identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'amministrazione destinataria.

Non sarà possibile procedere al pagamento di fatture emesse in forma cartacea.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà contenere i seguenti elementi:

- data e numero di protocollo della comunicazione di inizio servizio, ovvero data ed estremi del contratto, se già stipulato;
- numero C.I.G. (Codice identificativo gara);
- tutti i dati relativi al pagamento (indicazione dell'istituto di credito, n. c/c, codice CAB – ABI – IBAN);
- il codice univoco ufficio: UF70KZ;
- il numero di ore effettuate nel mese di riferimento, il prezzo orario risultante dall'aggiudicazione.

La mancanza di uno dei suddetti elementi costituirà motivo per respingere la fattura. In caso di fattura irregolare, il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione verrà interrotto e riprenderà dalla ricezione della fattura corretta.

Il Responsabile del Procedimento procede dell'accertamento della conformità della prestazione resa, acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'esecutore (DURC) ed adotta il provvedimento di liquidazione.

Il pagamento avverrà nel termine di 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data di registrazione a protocollo della fattura, mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'esecutore. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto

4. L'Appaltatore non può comunque pretendere:

a) sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio;

b) speciali indennizzi, qualora la prestazione sia ridimensionata, per fatti connessi al calendario scolastico o ad una variazione dell'utenza assistita.

5. Il pagamento del corrispettivo mensile viene pagato all'appaltatore per il numero di ore di servizio effettivamente prestato.

6. Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra (decurtazione dal totale fatture).

7. In caso di fattura irregolare, il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione verrà interrotto dalla data di contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

8. L'appaltatore assumerà a suo carico l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 136/10 e s.m.i.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 34 - Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai

propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsivoglia natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a legge, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 35 - Esecuzione in danno

1. Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi, maggiorati del 50% (cinquanta per cento) ed i danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 36 - Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto dell'appalto: penali

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penali, di seguito classificati:

Inadempimento Penali

Inadempimento	Penali
Per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio	€ 200,00
Mancata sostituzione dell'assistente educativo in tempo utile e comunque tale da pregiudicare il servizio di assistenza	€ 150,00 per ogni giorno di assenza
Sostituzione degli assistenti educativi con altri non in possesso dei requisiti stabiliti nel presente capitolato	€ 150,00 per ciascun assistente
Inadempienze/inadempimenti del coordinatore del servizio	€ 200,00 per ciascun episodio contestato
Ogni difformità del servizio,	Minimo € 150,00

inadempienza o inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato, debitamente accertate e contestate, per motivi dipendenti dall'organizzazione dell'aggiudicatario	Massimo € 1.500,00
Mancata attuazione di attività o servizi previsti nel progetto presentato in sede di gara	Minimo € 500,00 Massimo € 1.500,00

2. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'amministrazione di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in ogni caso possono essere applicate penali da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.

3. In caso di recidive della stessa tipologia di inadempimento che avvenga durante il medesimo anno scolastico dell'infrazione precedente, la penalità verrà applicata in misura doppia.

4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'amministrazione:

a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto;

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto dell'appalto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto dell'appalto.

5. La contestazione dell'inadempimento è comunicata con lettera raccomandata, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'amministrazione.

6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi 1 e 2.

7. Qualora si verificano inadempimenti che determinano applicazioni di penali per una somma superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'amministrazione può procedere con la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

8. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

9. per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore con ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi (decurtazione dal totale fatture); in mancanza di crediti, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 37 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 5 (*cinque*) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 5 (*cinque*) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

- c. reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 36, comma 7;
- d. inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- e. inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.
2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
- a) il subappalto non autorizzato;
- b) la sospensione del servizio per un periodo superiore a n. 2 (due) giorni, esclusi i casi di forza maggiore che comunque devono essere riconosciuti dall'Amministrazione;
- c) frodi a danno dell'Amministrazione Comunale.
3. Quando l'Amministrazione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, con lettera raccomandata, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.
5. Qualora al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato, l'Amministrazione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.
7. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, determina la risoluzione del contratto.
8. La risoluzione del contratto avviene con lettera raccomandata, senza che occorra citazione in giudizio e/o altra formalità.
9. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
10. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento dei danni.
11. La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora l'appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, ovvero qualora sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero che la ditta venga cancellata dal Registro delle Imprese.

ART. 38 - Fallimento dell'appaltatore.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, il Comune provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice (D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 39 - Efficacia del contratto

1. La presentazione dell'offerta impegna immediatamente l'aggiudicatario, mentre l'amministrazione comunale rimarrà vincolata solo dopo l'avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione.

ART. 40- Esecuzione del contratto

1. L'aggiudicatario dovrà effettuare, almeno una settimana prima dell'inizio del servizio, con un responsabile dell'Ufficio Scuole del Comune, un sopralluogo nelle scuole presso le quali sarà svolto il servizio in oggetto.
2. L'aggiudicatario dovrà anche presentare al Responsabile del presente appalto, prima dell'inizio del servizio, i seguenti documenti:
 - dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax e indirizzo di posta elettronica;
 - documentazione relativa alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale impiegato, esenti da franchigia e scoperti, che renda totalmente indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità derivante da danni che potrebbero capitare a persone o cose durante lo svolgimento del servizio; la ditta dovrà stipulare apposita assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali di assicurazione dovranno essere per ogni anno assicurativo, di almeno € 5.000.000,00 per sinistro, per persona, animali e per danni a cose. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'appaltatore, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati.
3. L'aggiudicatario dell'appalto deve eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nel luogo individuato dall'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel contratto e nel Capitolato d'appalto.
4. In caso di rifiuto del servizio l'Amministrazione avrà facoltà di provvederne altro, in relazione alle sue esigenze, a totale carico dell'affidatario, salvo in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti, sia in termini economici che di immagine.
5. L'offerta tecnica redatta dalla ditta aggiudicataria, non può prevedere obblighi per l'Amministrazione, la quale si intende completamente mallevata da qualunque onere. La responsabilità sulla regolare esecuzione del contratto è a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 41 - Vigilanza sul servizio

1. Il Comune mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La ditta aggiudicataria si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito e a regola d'arte, farà pervenire alla ditta le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui l'aggiudicatario dovrà conformarsi entro tempi stabiliti.
4. L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.
5. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto.

ART. 42 - Cessione o affitto d'azienda o del contratto

1. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
2. In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo d'attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dall'appaltatore.
3. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, l'aggiudicatario dell'appalto non può cedere l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.
4. Le cessioni effettuate in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In tal caso l'Amministrazione comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
6. Il Comune si riserva la facoltà di cedere il contratto in caso di trasferimento di funzioni derivanti dalla partecipazione a Unioni, Istituzioni Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.

ART. 43 - Cessione del credito

1. Le cessioni di credito, nonché le procedure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

ART. 44 - Variazioni dell'importo complessivo del servizio

1. L'importo dell'appalto può essere ridotto o aumentato dal Comune di San Carlo Canavese, ferme restando le condizioni di appalto, senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità a qualsiasi titolo e ragione.
2. Non sono dovuti risarcimenti indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
3. L'aggiudicazione è dunque obbligato ad effettuare il servizio in parola anche per un numero minore di ore rispetto a quello indicato nel presente capitolato o per un numero maggiore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo orario aggiudicato.

ART. 45 – Cambi di gestione

1. Considerata la particolare natura del servizio richiesto e l'importanza della continuità educativa e di assistenza nei confronti dei disabili, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei Contratti garantendo l'applicazione del CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs n. 51 del 15/06/2015 n. 81.

ART. 46 - Trattamento dati nell'esecuzione del contratto

1. Tutti i dati personali trattati in esecuzione del servizio in oggetto, dovranno essere trattati dall'appaltatore in osservanza alle disposizioni del Regolamento sulla privacy GDPR 2016/679/UE.
2. Agli effetti della suddetta normativa, l'affidatario assumerà funzione di responsabile del trattamento e di impegna ad accettarne la nomina ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, mentre la titolarità dei dati rimane in capo al Comune di San Carlo Canavese.
3. L'affidatario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li diffonderà né comunicherà a terzi.
4. L'affidatario dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica e dei dati in osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
5. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
6. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla gara d'appalto.

ART. 47 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente il T.A.R. Piemonte; per le controversie relative al conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Ivrea.
2. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 48 - Norme di rinvio

1. L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.
2. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificatamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ART. 49 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

ALLEGATO “A”

OFFERTA TECNICA – Parametri di valutazione

Punteggio da assegnare all’offerta tecnica: massimo punti 70 su 100

1. L’offerta tecnica da redigersi in non più di 10 pagine formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 (o analogo) e con interlinea singola dovrà essere così articolata:

Progetto educativo: massimo punti 25

Struttura gestione ed organizzativa: massimo punti 20

Migliorie al servizio: massimo punti 15

Formazione: massimo punti 5

Progetto relazionale: massimo punti 5

Progetto educativo Valutazione della competenza nella presa in carico di alunni con tipologie diagnostiche differenti	Il concorrente dovrà illustrare in forma sintetica la peculiarità di intervento esemplificando “casi” specifici con diagnosi funzionali differenti	Punteggio massimo 25 Il punteggio sarà attribuito in relazione al grado di conoscenza di prassi di intervento e di relazione
Struttura gestionale ed organizzativa: Valutazione della competenza organizzativa interna del servizio, erogato su più sedi e differenziato per età, compresa la gestione delle emergenze e degli imprevisti	Il concorrente dovrà indicare come il servizio è organizzato, secondo modalità che assicurino la regolare gestione ed il superamento delle criticità	Punteggio massimo 20 Il punteggio sarà attribuito in relazione alle modalità organizzative, alla flessibilità e alla capacità di superamento delle criticità
Migliorie al servizio Valorizzazione di iniziative migliorative che possono integrare il presente servizio educativo	Il concorrente dovrà indicare proposte originali concretamente realizzabili, di reale utilità, finanziate e quantificate in sede di offerta e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione	Punteggio massimo 15 Il punteggio sarà attribuito sulla base della pertinenza delle proposte e della realizzazione delle stesse
Formazione Valutazione del piano di formazione del personale con costi a carico dell’appaltatore	Il concorrente dovrà descrivere un piano di formazione articolato, relativo alla conoscenza delle competenze e dei percorsi di inclusione e integrazione scolastica	Punteggio massimo 5 Il punteggio sarà attribuito in relazione alla redazione di un piano dettagliato di interventi formativi
Progetto relazionale. Valutazione della capacità di creare una rete di relazione con famiglie, enti.	Il concorrente dovrà indicare come intende organizzazione e gestire i rapporti con gli enti e le famiglie	Punteggio massimo 5 Il punteggio sarà attribuito in relazione al grado di conoscenza del contesto

Ciascun componente della commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito indicato:

- Non valutabile: 0,0
- Appena valutabile: 0,1
- Minimo: 0,2
- Molto limitato: 0,3
- Limitato: 0,4
- Non completamente adeguato: 0,5
- Sufficiente: 0,6
- Più che sufficiente: 0,7
- Buono: 0,8
- Più che buono: 0,9
- Ottimo: 1,0

Per ogni criterio la commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti e procederà a trasformare la stessa in punteggio definitivi

OFFERTA ECONOMICA: Criteri di valutazione

Al prezzo vengono attribuiti complessivamente 30 punti su 100

Il punteggio da attribuire all'offerta economica sarà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{30 \times Mp}{Po}$$

Dove:

p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione

30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

Mp = minor costo orario offerto

Po = costo orario dell'offerta presa in considerazione